

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

Parte I - Disciplina e principi

Parte II - Scuole di dottorato

Titolo I – Organizzazione delle Scuole di dottorato

Parte III - Corsi di dottorato di ricerca

Titolo I - Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca


Titolo II - Organi dei corsi di dottorato di ricerca

Titolo III - Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

Titolo IV - Attività dei dottorandi

Titolo V – Conseguimento del titolo

Parte III - Norme finali e transitorie



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA


Parte I - Disciplina e principi

Art. 1 **Disciplina**

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente disciplina comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Pavia disciplina l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca e dei corsi di dottorato ad esse afferenti, nonché lo svolgimento della didattica e della ricerca presso questi ultimi.
2. Spetta alla Commissione di cui al successivo articolo 8 seguire l'applicazione del presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre al Senato Accademico le eventuali modificazioni.

Art. 2 **Principi e finalità**

1. Le Scuole di dottorato di ricerca provvedono al coordinamento dei corsi di dottorato ad esse afferenti, alla promozione e organizzazione delle attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche multidisciplinari ed interdisciplinari, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università di Pavia.
2. Le Scuole di dottorato curano la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione, anche attraverso lo svolgimento di periodi di studio all'estero e di stage presso soggetti pubblici e privati.
3. Costituiscono inoltre obiettivi delle Scuole di dottorato di ricerca:
 - a. lo sviluppo del dottorato di ricerca, quale strumento di formazione di personale altamente qualificato e quale mezzo di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca ai fini dello sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche e del progresso tecnologico;
 - b. il coordinamento delle programmazioni didattiche in grado di assicurare una qualificata formazione culturale;
 - c. la promozione dell'iscrizione ai corsi di dottorato di candidati provenienti da altre sedi e da altri Paesi;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- d. la promozione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di scambio con dottorati di altre sedi;
- e. lo sviluppo di iniziative di internazionalizzazione;
- f. la promozione e lo sviluppo di proficui ed attivi rapporti di collaborazione con enti di ricerca ed imprese;
- g. il reperimento e l'acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo di iniziative didattiche e di ricerca.

Parte II –Scuole di dottorato


Titolo I – Organizzazione delle Scuole di dottorato

Art. 3 Scuole di dottorato

1. Presso l'Università degli Studi di Pavia sono istituite le sotto indicate Scuole:
 - a. Scuola di dottorato in Scienze Umanistiche;
 - b. Scuola di dottorato in Scienze e Tecnologie;
 - c. Scuola di dottorato in Scienze dell'Ingegneria;
 - d. Scuola di dottorato in Scienze della Vita;
 - e. Scuola di dottorato in Scienze Sociali.
2. Alle Scuole sopra indicate aderiscono i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia.
3. Ciascun corso di dottorato aderisce ad una delle Scuole sopra elencate previa approvazione della Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca, di cui al successivo articolo 8.

Art. 4 Organizzazione delle Scuole

1. La struttura organizzativa delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università di Pavia prevede i seguenti organi:
 - a. il Coordinatore delle Scuole;
 - b. il Direttore di ciascuna Scuola;
 - c. il Consiglio di ciascuna Scuola;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- d. i Coordinatori ed i Collegi dei docenti di ciascun corso di dottorato, per la cui disciplina si rimanda ai successivi articoli 17 e 16.
2. E' prevista inoltre la Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca, le attribuzioni e i compiti della quale sono disciplinati dal successivo articolo 8.

Art. 5


Il Coordinatore delle Scuole

1. Il Coordinatore delle Scuole è nominato dal Rettore, fra i professori ordinari dell'Università di Pavia, su proposta dei Direttori delle Scuole riuniti in seduta comune.
2. Spettano al Coordinatore le seguenti attribuzioni:
 - a. promuovere il coordinamento delle Scuole di dottorato, collegialmente con i loro Direttori;
 - b. rappresentare l'insieme delle Scuole nei rapporti interni ed esterni;
 - c. convocare e presiedere la Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca, curando l'attuazione delle sue deliberazioni;
 - d. presentare annualmente agli Organi di Governo dell' Ateneo la relazione relativa all'istituzione e al rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca predisposta dalla Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca.
3. L'incarico del Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una volta sola.
4. E' facoltà del Coordinatore nominare un Vice Coordinatore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vice Coordinatore decade con il Coordinatore.
5. La carica di Coordinatore delle Scuole di dottorato è incompatibile con quella di Direttore di Scuola di dottorato e con quella di Coordinatore di un corso di dottorato.

Art.6

Il Direttore della Scuola

1. Per ciascuna Scuola di cui all'articolo 3 è previsto un Direttore, nominato dal Rettore, su proposta dei Coordinatori dei corsi di dottorato ad essa afferenti riuniti in seduta comune.
2. Al Direttore spettano le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresentare la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, curando l'attuazione delle relative delibere.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

3. Il Direttore della Scuola resta in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una volta sola.
4. E' facoltà del Direttore della Scuola delegare l'esercizio delle proprie funzioni, nel caso di assenza o impedimento, ad un componente del Consiglio della Scuola. Il sostituto decade con il Direttore.

Art.7


Il Consiglio della Scuola

1. Per ciascuna delle Scuole di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, è istituito un Consiglio di Scuola composto dal Direttore e dai Coordinatori dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato che afferiscono alla Scuola.
2. Spetta al Consiglio di Scuola provvedere al coordinamento delle attività relative ai corsi di dottorato afferenti alla Scuola; esso potrà inoltre farsi promotore di iniziative comuni o interdisciplinari tra i diversi corsi di dottorato afferenti alla Scuola, con particolare riguardo all'attivazione di insegnamenti di carattere trasversale.

Art.8

Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca

1. La Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca è composta da tredici membri, in rappresentanza di ciascuna delle aree disciplinari, attive presso l'Ateneo, in cui è articolato il Consiglio Universitario Nazionale:
 - 01) scienze matematiche;
 - 02) scienze fisiche;
 - 03) scienze chimiche;
 - 04) scienze della terra;
 - 05) scienze biologiche;
 - 06) scienze mediche;
 - 07) ingegneria civile e architettura;
 - 08) ingegneria industriale e dell'informazione;
 - 09) scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche;
 - 10) scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 - 11) scienze giuridiche;
 - 12) scienze economiche e statistiche;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA


- 13) scienze politiche e sociali.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore.
3. La Commissione è presieduta dal Coordinatore delle Scuole di dottorato, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo e funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione.
5. Spettano alla Commissione le seguenti attribuzioni:
 - a. ricevere le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato da parte degli organi competenti;
 - b. coordinare efficacemente i dottorati di ricerca afferenti alle diverse Scuole, al fine di evitare duplicazioni disciplinari;
 - c. entro il 30 aprile di ogni anno valutare le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato, sentito il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e quello del Consiglio della Scuola d'afferenza di ciascun corso di dottorato;
 - d. formulare la proposta di assegnazione delle borse di studio ai corsi di dottorato attivati;
 - e. definire e certificare la qualità dei corsi di dottorato, sulla base di un processo approvato dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente una volta sola.
7. I componenti della Commissione non possono rivestire contemporaneamente la carica di Direttore di Scuola.

Parte III - Corsi di dottorato di ricerca

Titolo I - Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art.9

Finanziamento



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo:
 - a. l'ammontare del fondo per il finanziamento dei dottorati di ricerca e determina la quota globale da assegnare a quelli con sede amministrativa a Pavia;
 - b. i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sulla base della vigente disciplina comunitaria e nazionale, i criteri per l'esonero dagli stessi, nonché l'importo, la durata e le modalità di pagamento delle borse di studio.

Art.10


Convenzioni con enti non universitari

1. Per favorire l'integrazione con le attività di ricerca che si svolgono presso sedi non universitarie di rilevante interesse culturale, scientifico ed istituzionale, l'Università degli Studi di Pavia stipula convenzioni con soggetti pubblici o privati. Le convenzioni, conformi allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, devono essere stipulate prima dell'emanazione del bando. La previsione del ricorso alla convenzione deve essere indicata nelle proposte di cui ai successivi articoli 13 e 14.
2. Le convenzioni stabiliscono l'apporto dei soggetti convenzionati al finanziamento dei corsi di Dottorato, la partecipazione degli stessi al loro funzionamento, le modalità di collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca dei soggetti convenzionati.
3. L'Università degli Studi di Pavia può anche stipulare convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del Codice Civile, e soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
4. Le convenzioni possono predisporre allegati che prevedano l'istituzione di borse di Dottorato aggiuntive finanziate dal soggetto convenzionato.

Art.11

Convenzioni con l'Istituto Universitario di Studi Superiori e con i Collegi Universitari pavesi

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori e i Collegi universitari pavesi possono richiedere all'Università degli Studi di Pavia di istituire ed attivare corsi di dottorato, facendosi carico dei relativi costi e dell'ospitalità nelle proprie strutture.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

2. L'attivazione, che deve essere oggetto di apposita convenzione, è deliberata dal Senato accademico, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8.
3. La convenzione deve riportare in allegato le norme di gestione del corso, norme che devono rispettare i principi del presente Regolamento.
4. Al termine del corso, i diplomi sono rilasciati dall'Università degli Studi di Pavia.

Art.12


Convenzioni con Università

1. L'Università degli Studi di Pavia, ai fini dell'istituzione di Dottorati consorziati, può stipulare con altri Atenei italiani o stranieri apposita convenzione, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione, che prevede l'Università sede amministrativa e per ciascuna sede:
 - a. i Dipartimenti coinvolti e le strutture messe a disposizione;
 - b. i finanziamenti messi a disposizione;
 - c. il personale docente, tecnico e amministrativo che collabora all'attività del Dottorato.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate prima dell'emanazione del bando.
3. Le convenzioni possono predisporre allegati che prevedano l'istituzione di borse di Dottorato aggiuntive finanziate dal soggetto convenzionato.

Art.13

Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di Dottorato di ricerca viene presentata al Rettore entro il 31 gennaio di ciascun anno, con delibera del Consiglio di uno o più Dipartimenti o di Centri di Ricerca Interdipartimentali, di cui all'articolo 47, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia.
2. La proposta indica le tematiche scientifiche e le relative denominazioni che devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori. La proposta, inoltre, determina gli obiettivi formativi ed i programmi di studio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

3. La proposta deve basarsi su di un elenco di proponenti. I proponenti sono professori di ruolo e ricercatori la cui attività scientifica si riconosce nelle tematiche del Dottorato. Ogni docente e ricercatore può comparire come proponente in una sola proposta di Dottorato.
4. La proposta indica il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore del Dottorato, di cui ai successivi articoli 16 e 17.
5. La proposta deve essere formulata secondo lo schema predisposto annualmente dalla Commissione di cui all'articolo 8.
6. Alla proposta è allegata una relazione scientifica sulla natura del corso, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente disciplina comunitaria e nazionale.

Art.14


Proposta di rinnovo

1. Il rinnovo dei corsi di Dottorato già istituiti viene proposto al Rettore dagli stessi Organi e con le stesse modalità di cui all'articolo 13, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La proposta deve essere formulata secondo lo schema predisposto annualmente dalla Commissione di cui all'articolo 8. Alla richiesta di rinnovo va allegato un consuntivo dell'attività scientifico-culturale e didattica svolta, predisposto dal Collegio dei Docenti.
2. Alla proposta di rinnovo dei corsi di Dottorato già esistenti che contenga variazioni relative all'articolazione o alla struttura del dottorato, si applica la disciplina prevista per le proposte di nuove istituzioni di cui all'articolo 13.

Art.15

Approvazione ed attivazione dei corsi di Dottorato

1. Il Senato Accademico, sulla base del parere del Nucleo di Valutazione interna e della Commissione di cui all'articolo 8, approva le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di Dottorato di ricerca.
2. Entro il 15 giugno di ciascun anno, il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei corsi di Dottorato di ricerca con la conseguente attivazione dei corsi ed emette il bando relativo alle prove di ammissione indicando:
 - a. il numero complessivo dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
 - b. il numero e l'ammontare delle borse di studio;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- c. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- d. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- e. la data della prova scritta e della prova orale.


Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato al MIUR, a norma dell'articolo 5, comma 3, del d.m. 30 aprile 1999, n. 224.

Titolo II – Organi del corso di dottorato di ricerca

Art.16

Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei Docenti di ciascun corso di Dottorato è composto da professori di ruolo e ricercatori inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del corso stesso con particolari competenze in riferimento ai curricula attivati in quel Dottorato.
2. I componenti del Collegio dei Docenti sono designati, col loro consenso, dai Consigli dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca interdipartimentali che hanno proposto il corso di Dottorato o che hanno aderito successivamente. I docenti designati devono essere in possesso di una documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio di Docenti, salvo il caso di dottorato di ricerca non rinnovato e previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.
3. Possono far parte del Collegio dei Docenti anche esperti qualificati in numero non superiore alla metà dei componenti.
4. Il Collegio dei Docenti resta in carica tre anni.
5. Il numero dei componenti del Collegio dei Docenti deve essere non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Nel caso in cui il numero dei componenti del Collegio dei Docenti diventi inferiore a cinque, i Consigli delle strutture cui il corso fa riferimento devono integrare il suddetto Collegio, mediante la designazione di sostituti in possesso dei requisiti precedentemente indicati.
6. Il Collegio dei Docenti:
 - a. organizza i corsi e le altre attività del Dottorato;




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- b. individua un tutore, interno o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando;
- c. approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
- d. indica la struttura all'interno delle sedi consorziate in cui il dottorando deve compiere continuativamente attività di studio e decide sullo svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
- e. può autorizzare su richiesta del dottorando una sua attività didattica, sussidiaria ed integrativa, comunque con un impegno annuo non superiore a 30 ore. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università;
- f. svolge inoltre i compiti previsti dagli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 del presente Regolamento.

Art.17

Coordinatore

1. Il Collegio dei Docenti designa, all'inizio di ogni nuovo mandato, il Coordinatore tra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il Coordinatore deve afferire all'Università degli Studi di Pavia.
2. Le sedute del Collegio dei Docenti per la designazione del Coordinatore sono convocate dal componente decano dei professori di ruolo. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Coordinatore è designato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio dei Docenti. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il componente con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il Coordinatore:
 - a. rappresenta il Dottorato rispetto alla struttura o alle strutture che lo hanno promosso;
 - b. convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - c. è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA


- d. comunica al Rettore i mutamenti della composizione del Collegio dei Docenti ed ogni altra variazione diversa da quelle di cui all'articolo 14, comma 2.
5. Il Coordinatore può designare, tra i componenti del Collegio dei Docenti, un Coordinatore vicario, scelto tra i professori di ruolo in servizio presso la stessa sede del Coordinatore, che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In mancanza di designazione, le funzioni del Coordinatore sono svolte dal decano dei professori di ruolo componente del Collegio in servizio presso la stessa sede del Coordinatore.
6. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, la designazione del nuovo incaricato da parte del Collegio dei Docenti deve avvenire entro trenta giorni dalla cessazione. Il Coordinatore vicario decade con la nomina del nuovo Coordinatore.

Titolo III - Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

Art. 18

Commissione giudicatrice

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, il Collegio dei Docenti designa i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca. In caso di mancata designazione da parte del Collegio dei Docenti, i componenti della Commissione giudicatrice sono designati dalla Commissione di Ateneo per i dottorati di ricerca.
2. I Commissari, nel numero di due effettivi e due supplenti interni alle Università consorziate e uno effettivo ed uno supplente esterni alle Università consorziate, sono scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di Dottorato. A questi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale o in base a convenzioni stipulate con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, con i Collegi Universitari pavese od altri Enti interessati alla formazione superiore, la composizione e



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

la designazione della Commissione giudicatrice sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale. Le dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente da parte del Rettore.

Art.19


Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 o di titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.

Art.20

Procedure di selezione

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Sono possibili le seguenti procedure di selezione:
 - a. concorso pubblico per esami;
 - b. concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il Collegio dei docenti deve determinare, in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso, le modalità ed i criteri per l'ammissione al corso di dottorato.
3. Il Collegio dei docenti può altresì determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero. Il numero dei posti in soprannumero riservati a candidati stranieri residenti all'estero non può essere superiore alla metà dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per eccesso. In ogni caso, il numero complessivo di posti messi a concorso, determinato sommando i posti istituiti e i posti in soprannumero, non può essere superiore ai posti dichiarati disponibili all'atto dell'istituzione del corso di dottorato. La procedura di selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dall'articolo 20 *quinquies*.




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

4. Le procedure di selezione si devono concludere entro il giorno 31 ottobre. I corsi di dottorato le cui procedure concorsuali non si siano concluse entro il termine prescritto hanno inizio con l'Anno Accademico successivo.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale o in base a convenzioni stipulate con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, con i Collegi Universitari pavesi od altri Enti interessati alla formazione superiore, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art.20 bis

Concorso pubblico per esami

1. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle due prove.
2. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle materie del dottorato.
3. La Commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non può essere inferiore a novanta minuti né eccedere le sei ore.
4. È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a ventuno punti. La Commissione giudicatrice rende noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento del colloquio.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.
6. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella prova scritta e nel colloquio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

7. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.


Art.20 ter

Concorso pubblico per titoli ed esami

1. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame di ammissione.
2. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
3. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
5. Allo svolgimento dell'esame di ammissione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20 *bis*, ad eccezione della norma contenuta nel comma 6.
6. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
7. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

Art.20 quater

Norme relative al conferimento di borse di studio finanziate da Dipartimenti o da soggetti esterni all'Università e finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. Qualora sia messa a concorso una borsa di studio finanziata da un Dipartimento oppure da un soggetto esterno all'Università e finalizzata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca, la Commissione giudicatrice può predisporre una traccia specifica per la prova scritta.
2. La Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la valutazione della prova scritta. Per lo svolgimento della prova scritta, trovano applicazione le norme previste dall'articolo 20 *bis*, commi 3 e 4.
3. Se la Commissione giudicatrice non esercita la facoltà di cui al comma 1, il colloquio verte sul tema di ricerca per il quale viene conferita la borsa di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato dovrà dichiarare alla Commissione giudicatrice se intende concorrere per la borsa di studio finanziata da un Dipartimento ovvero da un soggetto esterno all'Università e finalizzata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.
5. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. In relazione alla tipologia di procedura di selezione prevista per l'ammissione al corso di dottorato, ai fini della formazione della graduatoria di merito si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20 *bis*, comma 6, ovvero dall'articolo 20 *ter*, comma 6.

Art.20 quinquies

Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero

1. Candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli presentati dai candidati.
2. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
3. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

4. È dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
5. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.
6. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

Art.20 sexies


Ammissione ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio Borse e dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia.

Titolo IV – Attività dei dottorandi

Art.21

Frequenza e valutazione




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. Le attività di formazione del Dottorato iniziano nei trenta giorni successivi alla conclusione delle prove concorsuali e si concludono il 31 ottobre di ogni anno.
2. I dottorandi sono tenuti a frequentare a tempo pieno i corsi di Dottorato e a svolgere attività di ricerca, di norma all'interno delle strutture delle Università consorziate e secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. L'attività di ricerca del dottorando deve avere carattere di originalità e di rilevanza scientifica. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi. La tesi può essere redatta in lingua straniera, previo consenso del Collegio dei Docenti.
4. Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, entro il 31 ottobre di ogni anno il Collegio dei Docenti valuta l'attività svolta dai medesimi e trasmette al Rettore il relativo verbale nei successivi dieci giorni. In caso di valutazione negativa il Collegio dei Docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo e propone al Rettore la non ammissione. Il Rettore ne dà comunicazione all'interessato entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione.
5. I dottorandi ammessi all'anno successivo devono iscriversi entro il 30 novembre di ogni anno.

Art.22

Borse di studio

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
2. I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono richiedere l'assegnazione della borsa di studio con la domanda d'iscrizione. In caso contrario non potranno usufruire della medesima, che verrà assegnata al candidato successivo in ordine di graduatoria.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. I periodi di soggiorno all'estero non possono in ogni caso superare la metà della durata legale del corso di Dottorato.
5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo né con gli assegni di ricerca.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

6. Il dottorando che abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato non può chiedere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.

Art.23


Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di Dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di Dottorato.
2. I dottorandi possono invece frequentare la Scuola Avanzata di Formazione Integrata dello IUSS e ricevere eventuali premi di studio.
3. Ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento, l'attività di dottorato non è di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca approvata dal Collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, può consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di Dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attività lavorativa avente natura non occasionale, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

Art.24

Sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività del Dottorato è obbligatoria e può essere sospesa:
 - a. per gravidanza e maternità ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53;
 - b. per gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei Docenti che su di essa decide motivatamente e ne dà comunicazione al Rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di Dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei Docenti definisce le modifiche del programma di



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.


4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
 - a. la mancata iscrizione nei termini previsti dall'articolo 21;
 - b. la mancata presentazione della domanda per l'esame finale nei termini previsti dall'articolo 25.
5. Il dottorando può essere inoltre escluso dal Dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti per gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio

Titolo V – Conseguimento del titolo

Art.25

Tesi di Dottorato: termini e proroga

1. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di Dottorato. Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso del Dottorato, una copia della tesi viene inviata dai candidati al Rettore; una copia è depositata dai candidati presso il Coordinatore; altre tre copie sono inviate a cura dei candidati ai Commissari almeno 30 giorni prima delle prove d'esame. Nel caso vi siano state sospensioni di attività, il termine per la consegna della tesi è differito di un numero di mesi pari alla durata della sospensione.
2. Unitamente alla tesi di Dottorato i candidati presentano al Rettore domanda di ammissione all'esame finale, accompagnata da parere motivato del Collegio dei Docenti.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti può, per una sola volta, prorogare di sei mesi o un anno il termine per la domanda di ammissione all'esame finale.
4. Al fine di ottenere la proroga, il candidato deve presentare, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso del Dottorato, apposita domanda motivata, accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Docenti. Al termine della proroga, il candidato deve presentare,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la domanda di ammissione all'esame finale, corredata del parere del Collegio dei Docenti in merito alla tesi previamente presentata.

5. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo, il Rettore può nominare apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 27 oppure autorizzare il candidato a sostenere gli esami in altra sede universitaria purché presso questa ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di Dottorato di ricerca in questione.
6. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Pavia, salvi gli obblighi di natura assicurativa.


Art.26

Commissione giudicatrice

1. Il Collegio dei Docenti designa i componenti della Commissione per l'esame finale entro il 30 novembre di ciascun anno. La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti, che non siano anche componenti del Collegio dei Docenti, scelti tra professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori universitari e da altrettanti supplenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Dottorato, almeno due dei quali non in servizio presso gli Atenei consorziati. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di più curricula, il Collegio dei Docenti può proporre la costituzione di più Commissioni giudicatrici.
2. Per i Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
3. Un Commissario non può fare parte della stessa Commissione per due volte consecutive.
4. Le dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente.

Art.27

Lavori della Commissione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di Dottorato ed è tenuta a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi sessanta giorni.
2. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori la Commissione trasmette al Rettore i verbali d'esame, i giudizi finali e le tre copie delle tesi di Dottorato.

Art.28


Discussione della tesi

1. L'esame finale consiste nella discussione dell'elaborato presentato.
2. La prova d'esame è pubblica e la valutazione della Commissione viene esposta nello stesso giorno, a cura del Presidente, nello stesso luogo in cui si svolge l'esame.
3. In caso di esito negativo l'esame finale può essere ripetuto su richiesta dell'interessato una sola volta, nell'anno immediatamente successivo.
4. La presentazione della domanda di ripetizione dell'esame non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Pavia, salvi gli obblighi di natura assicurativa nel caso in cui il Collegio dei Docenti, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi a svolgere attività di ricerca presso le strutture delle sedi consorziate.

Art.29

Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a. malattia;
 - b. caso fortuito o forza maggiore.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

2. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di Dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 27 oppure ammette lo stesso agli esami previsti per il ciclo successivo.
4. In caso di mancata attivazione del corso di Dottorato nel ciclo successivo, il Rettore può nominare apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 27 oppure autorizzare il candidato a sostenere gli esami in altra sede universitaria purché presso questa ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di Dottorato di ricerca in questione.
5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art.30

Titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale.
2. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore dell'Università degli Studi di Pavia che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
3. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università degli Studi di Pavia cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Parte III - Norme finali e transitorie

Art.31

Norma finale

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto obbligo agli organi competenti dei corsi di dottorato attivi di scegliere la Scuola di dottorato cui intendono afferire.